



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI , BENEFICI
ECONOMICI E PATROCINI A CITTADINI, ENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27.11.2009**

CAPO I °

NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 N. 241 e dell'art.7, comma 1 della legge n.131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione. Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati.

ART.2 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI

1. Al fine di concorrere al pieno sviluppo di ciascuno, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), garantendo l'effettività del principio "di pari dignità" (art. 3 Cost.) attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, il Comune di Prato Sesia persegue i seguenti obiettivi generali:

- riconosce ufficialmente l'utilità dell'attività di volontariato svolte sul suo territorio da associazioni, gruppi sportivi, aggregazioni di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;
- promuove pari opportunità e garantisce prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie, finalizzati al sostegno della loro autonomia ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno e disagio.

2. Sono previste annualmente nel Bilancio di previsione delle quote variabili da attribuire ai richiedenti nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei benefici.

La durata dei benefici deve comunque essere commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'intento di perseguire le finalità previste dagli art. 37 e 38 dello Statuto, le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE
- SVILUPPO ECONOMICO
- SERVIZI ALLA PERSONA
- DIFESA DELL'AMBIENTE

- PROTEZIONE CIVILE
- ATTIVITA' UMANITARIE ED A SOSTEGNO DELLA PACE

ART. 4

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

ART.5

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART.6

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune di Prato Sesia oppure può essere consultato sul sito Internet del Comune stesso www.comune.prato-sesia.no.it.

C A P O II°

BENEFICI A TERZI, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART.7

CONDIZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI

Hanno diritto ad accedere alla richiesta di contributo tutte le Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici o privati, Comitati, Gruppi ecc. che:

- non hanno fini di lucro;
- hanno sede nel Comune o un legame con il territorio o che comunque svolgano attività nel territorio comunale;
- svolgono attività di carattere culturale, sociale, turistico, sportivo, sanitario, impegno civile e difesa dei diritti, educazione, ambientale, protezione civile, tutela del patrimonio artistico a titolo di volontariato;
- contribuiscano con le loro iniziative alla crescita o alla promozione dell'immagine comunale nei settori di cui sopra;
- siano dotati di Statuto proprio;
- siano dotati di un Codice Fiscale e / o Partita IVA;
- redigano un Bilancio o rendiconto.

Sono esclusi i soggetti facenti parte di partiti politici o articolazioni di essi.

ART. 8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Gli Enti, le Associazioni e gli altri organismi possono richiedere al comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.

Le domande devono essere presentate prima di attivare l'iniziativa; in casi eccezionali l'Amministrazione potrà motivatamente valutare le domande presentate successivamente alla realizzazione dell'attività.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettaglio preventivo o consuntivo di spesa, di entrata e di indicazione del contributo richiesto;
- 2) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- 3) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- 4) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- 5) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali;
- 6) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2/5/1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18/11/1981 n. 659.;
- 7) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

ART.9 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà ad iniziativa conclusa con determinazione del Responsabile del Servizio e dopo che sarà pervenuta al Comune la seguente documentazione:

- a) rendiconto dell'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico che comprovi le spese effettivamente sostenute. Qualora il contributo fosse finalizzato alla gestione annuale sarà necessario presentare il conto consuntivo dell'Ente o Associazione, regolarmente approvato;
- b) fatture o giustificativi di spese per importo pari almeno al contributo da erogare.
- c) relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti in termini di efficacia dell'intervento e sul rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

La liquidazione avverrà, di norma, in un'unica soluzione, salvo che la Giunta Comunale non abbia deliberato, su richiesta dell'avente diritto, per particolari situazioni, un anticipo che non potrà superare il 50% del contributo concesso.

Il contributo liquidato in sede di consuntivo dell'iniziativa, non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra le spese effettuate e le entrate risultanti dalla documentazione presentata.

Qualora l'iniziativa svoltasi risulti sostanzialmente difforme a quella ammessa al contributo o sovvenzione, il finanziamento potrà essere revocato o ridotto proporzionalmente alle difformità riscontrate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi di organismi ed associazioni a rilevanza nazionale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'AVIS, la CRI, La Lega Tumori, Amnesty International.

I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.

ART.10 SVILUPPO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo economico sul territorio comunale attraverso iniziative dirette a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) sostegno all'occupazione;
- b) incentivazione al rafforzamento, consolidamento e ammodernamento strutturale delle unità locali di imprese artigiane, commerciali e dell'industria;
- c) realizzazione di mostre, esposizioni e rassegne che coinvolgano i soggetti economici operanti sul territorio comunale, anche al fine di pubblicizzare i prodotti locali.

Tali obiettivi potranno essere conseguiti anche mediante la stipula di convenzioni con gli organismi delle categorie produttive o con i singoli operatori, nel rispetto della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata.

Al fine di realizzare tali iniziative possono essere erogati benefici economici di natura straordinaria a domanda dell'interessato avente titolo o del Legale Rappresentante previa descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmatica, delle finalità della stessa e del contributo richiesto.

Per la concessione di contributi di cui al presente articolo, la Giunta Comunale dovrà tenere conto e valutare la rispondenza delle iniziative alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11 PUBBLICITA'

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune di Prato Sesia.

C A PO III°

BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI

ART. 12 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI

Gli interventi di assistenza economica con finalità socio-assistenziali sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti nel Comune di Prato Sesia che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- a) dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dal Comune o da altri enti;
- b) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

ART. 13 PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Il contributo economico è assegnato all'utente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di percorsi di aiuto di cui al presente regolamento.

Il procedimento per l'ammissione ai contributi si articola attraverso le seguenti fasi:

a) domanda dell'interessato ai Servizi Sociali;

b) istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali mediante la raccolta di:

certificazione ISEE del nucleo familiare dell'interessato;

certificazione varia che attesti le spese sostenute (es. utenze);

certificato di disoccupazione;

certificato medico che attesti la patologia, la prescrizione e la quantità dei farmaci da utilizzare e scontrini delle spese farmaceutiche effettivamente sostenute;

colloquio con l'assistente sociale, per approfondire la conoscenza della situazione per la concessione del contributo a fini di valutare la necessità di superare le momentanee difficoltà in cui versa la persona o il nucleo familiare;

c) stesura di una relazione da parte dell'assistente sociale da trasmettere alla Giunta Comunale contenente un parere sull'ammissibilità della domanda, una proposta sulla tipologia, la durata e l'entità del contributo.

E' compito della Giunta, in relazione agli stanziamenti di Bilancio dell'anno corrente, deliberare eventuali criteri e requisiti per l'ammissione ai contributi di natura socio assistenziali.

C A P O V°

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

ART. 14

PATROCINIO COMUNALE

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche private, di alto valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

La concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concessa.

Gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la natura riconducibili ad un interesse diffuso.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previo atto deliberativo e previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'amministrazione Comunale;

b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.3;

c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATO SESIA" con il logo comunale.

ART. 15

CONCESSIONE IN USO DEI BENI COMUNALI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3 costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

ART 16

PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

La concessione "una tantum" di sale, locali o altri edifici comunali viene disposta dal Responsabile del servizio competente previa semplice domanda dell'interessato che dovrà indicare gli scopi della riunione.

Verrà richiesto unicamente un contributo a copertura delle spese di pulizia, riscaldamento e consumo di energia elettrica, secondo tariffe fissate con apposito atto, sulla base del soggetto richiedente.

I concessionari dovranno provvedersi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi, vigilanza eventualmente richieste in relazione al tipo di attività o manifestazione allestita, essendone il Comune sollevato ed esente da responsabilità.

Parimenti ai concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da furti, incendi, devastazioni, avarie, infortuni in dipendenza delle attività e manifestazioni organizzate e comunque collegate all'uso dei beni comunali, restandone il Comune sollevato ed indenne.

La concessione a titolo gratuito o a canone agevolato di locali comunali ad associazioni, comitati ed altri enti senza scopo di lucro con finalità riconducibili a quelle di cui al capo I del presente regolamento può essere disposta in seguito ad apposita domanda presentata dall'interessato, contenente le seguenti dichiarazioni e corredata delle seguenti documentazioni:

- a) descrizione delle attività per le quali si chiede la concessione del bene, dalle quali si evinca il pubblico interesse a consentire il godimento a titolo gratuito o a canone agevolato;
- c) statuto ed atto costitutivo;
- d) deliberazioni di nomina dei componenti gli organi sociali;
- e) ultimi tre bilanci consuntivi approvati;
- f) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

L'atto di concessione regolerà, con apposita convenzione, gli adempimenti cui si obbliga il concessionario in ordine all'utilizzo del bene in modo conforme ai propri scopi sociali ed a quanto convenuto, alle manutenzioni anche straordinarie ed agli eventuali altri servizi che presterà in favore della comunità cittadina. Tali prestazioni compenseranno parzialmente o totalmente l'eventuale canone e costituiranno motivo rilevante per la determinazione del pubblico interesse alla concessione, nonché contribuiranno ad individuare la durata della concessione;

ART 17

PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Possono essere concessi in prestito d'uso gratuito, per finalità e per attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di interesse pubblico e collettivo, riconducibili a quelle descritte nel capo I del presente regolamento, beni mobili di proprietà comunale compatibilmente con le necessità del

comune stesso, alle associazioni ed organizzazioni di cui al precedente art. 7 che ne facciano domanda.

La concessione in prestito gratuito non può essere fatta per attività aventi scopo di lucro.

La domanda presentata dall'interessato dovrà indicare la descrizione dell'attività per la quale si intende utilizzare il bene e del suo dettagliato utilizzo.

A fini organizzativi e di coordinamento l'Amministrazione Comunale potrà fissare termini entro i quali presentare le domande per l'anno o la stagione corrente. Ricorrendo il caso, le domande presentate successivamente potranno essere accolte solo se compatibili con le concessioni già disposte e con la programmazione degli uffici.

La concessione in prestito d'uso dei beni mobili è rilasciata dal responsabile del servizio competente che curerà la stesura del verbale di consegna e di riconsegna dei beni, nei quali saranno indicati i beni consegnati, le quantità, lo stato di consegna e di riconsegna.

I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cura e spese dei concessionari, presso i magazzini comunali nelle ore di servizio.

La concessione è gratuita. I concessionari sono tuttavia tenuti a rimborsare, quando occorra, le spese vive che il Comune dovrà sostenere nell'importo determinato dal provvedimento di concessione.

Per quanto riguarda i palchi, essi saranno montati nel luogo delle manifestazioni direttamente dai concessionari.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, per particolari eccezionali motivi, il trasporto dei materiali con mezzi e personale comunale; in tal caso verrà dall'ufficio competente determinato il rimborso dovuto.

Ricorrendo le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, la Giunta Comunale potrà disporre di assumere carico del Comune, quale ulteriore concessione di vantaggio economico, le spese vive, quantificandone l'ammontare nella deliberazione di concessione ed imputando la relativa spesa ad apposito capitolo di bilancio.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione e a rifonderne il valore, in caso di distruzione o dispersione.

In sede di concessione può essere richiesta la costituzione di idonea cauzione, fidejussione o assicurazione per il valore stabilito dall'ufficio competente.

I concessionari dovranno provvedersi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi, vigilanza eventualmente richieste in relazione al tipo di attività o manifestazione allestita, essendone il Comune sollevato ed esente da responsabilità.

ART 18 PREMI DI RAPPRESENTANZA

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi e omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, celebrative, sportive, turistiche o con altri fini sociali.

ART 19 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi a qualsiasi titolo.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

ART 20
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera consigliare di adozione.

ART 21
NORME TRANSITORIE

Per l'anno 2009 il presente regolamento si applica alle richieste di contributo non ancora deliberate alla data di entrata in vigore.